



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 10/9/2013

BOLLETTINO INFORMATIVO n.5/2013

Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse novità fiscali che riepiloghiamo sinteticamente qui di seguito.

Iniziamo la nostra analisi dal c.d Decreto del fare (D.L. 21/6/2013 n.69 conv. Legge 9/8/2013 n.98):

Riedizione Legge Sabatini (art.2)

Viene prevista, similmente a quanto accadeva con la vecchia Legge Sabatini, la concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti accesi per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali in genere nonché di hardware, software tecnologie digitali, nuovi di fabbrica. I prestiti potranno avere durata massima pari a 5 anni e saranno concessi dalle banche convenzionate. Potranno beneficiare dell'incentivo le PMI, ossia imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50.000.000 € ovvero un totale dell'attivo non superiore a 43.000.000 € ; l'importo massimo del finanziamento richiesto non potrà superare i 2.000.000 € per ciascuna impresa.

Le modalità operative saranno stabilite da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Tassa di possesso sulle imbarcazioni da diporto (art.23)

La tassa di possesso sulle imbarcazioni da diporto viene abrogata per le unità con scafo di lunghezza fino a 14 metri, e viene dimezzata per quelle con scafo da 14 a 20 metri.

Inoltre il noleggio occasionale delle unità da diporto, che può essere assoggettato (facoltativamente) ad una imposta sostitutiva del 20% (senza deduzione dei costi relativi all'attività stessa), viene consentito, oltre che alle persone fisiche, anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione; l'unico limite è dato dal fatto che l'attività non deve protrarsi per più di 42 giorni all'anno.

Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (art.50)

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod. fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Come si ricorderà (v. ns. bollettino informativo n.7/2012) il D.L. 83/2012 ha previsto la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, per cui in caso di appalto di opere o servizi l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (sempre che si tratti di soggetti IVA), nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA derivante dalle fatture relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto, a meno che non verifichi che i suddetti adempimenti sono stati correttamente adempiuti dal subappaltatore (come si sa è sufficiente una autocertificazione resa dal subappaltatore, o dall'appaltatore nei confronti del committente).

A sua volta il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori: se il committente omette di verificare la correttezza degli adempimenti è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 €.

Con il decreto in esame è stata eliminata la responsabilità in solido limitatamente al versamento dell'IVA, che aveva creato numerosi problemi; è stata però mantenuta riguardo le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto (o l'appalto). Alleghiamo un *fac simile* di autocertificazione pubblicato recentemente sulla stampa specializzata.

Con l'occasione ricordiamo anche che è da tempo vigente la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatori in relazione alle retribuzioni (compreso il TFR) ed ai contributi previdenziali e assicurativi riguardanti i dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera o servizio per il periodo di durata del contratto e nel limite di due anni dalla cessazione dell'appalto; tra l'altro tale solidarietà è stata recentemente estesa dal c.d. Decreto lavoro (D.L. 76/2013) anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa da assolvere nei confronti dei lavoratori autonomi utilizzati nell'appalto stesso.

Invio telematico fatture all'Agenzia delle Entrate (art.50 bis)

Dal 1°/1/2015 i titolari di partita IVA potranno decidere di inviare quotidianamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e vendita, ovvero dei corrispettivi.

In cambio tali contribuenti saranno esonerati dallo spesometro e dagli elenchi *black list* e non saranno più soggetti alla disciplina della responsabilità solidale nei contratti di appalto e subappalto.

Novità in materia di riscossione (art.52)

Ricordiamo, innanzitutto, che già dallo scorso maggio Equitalia ha innalzato a 50.000 € il limite di debito iscritto a ruolo entro il quale si può ottenere la rateizzazione dello stesso senza alcuna formalità, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Ora il decreto in commento consente di aumentare il numero delle rate fino a 120, purché il contribuente dimostri che si trova in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Viene anche stabilito che si decade dal beneficio della rateazione non più a seguito del mancato versamento di due rate consecutive, bensì a seguito del mancato versamento di otto rate, anche non consecutive.

Sono state introdotte anche misure volte a garantire una maggior tutela al contribuente: infatti Equitalia non potrà procedere all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (escluso gli immobili di lusso); negli altri casi l'espropriazione immobiliare è ammessa solo se il credito per cui si procede supera i 120.000 €; infine i beni strumentali per lo svolgimento dell'attività di impresa o di lavoro autonomo possono essere pignorati, nei limiti di un quinto, soltanto se il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

* * *

Altre norme di natura fiscale e societaria sono contenute nel Decreto lavoro (D.L. 28/6/2013 n.76 conv. Legge 9/8/2013 n.99):

Modifiche alla disciplina delle start-up innovative

Originariamente (v. ns. bollettino informativo n.1/2013) i requisiti per costituire una start-up innovativa erano i seguenti:

- a) i soci persone fisiche detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- b) è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi;
- c) ha la sede principale dei suoi affari e interessi in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività il valore della produzione annua non supera i 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- g) non è stata costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo d'azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono pari o superiori al 20% del maggiore tra costo e valore della produzione. Dalle spese di ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di immobili; tutte le spese di ricerca e sviluppo devono risultare dal bilancio ed essere descritte in nota integrativa;
 - 2) impiego come dipendenti o collaboratori, in misura pari o superiore a $\frac{1}{3}$ della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o di laurea e che abbia svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
 - 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Con la normativa in esame sono state apportate le seguenti modifiche:

- 1) non è più richiesto che i soci siano persone fisiche e che detengano per almeno 24 mesi la maggioranza del capitale sociale (ex clausola a);
- 2) l'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo (clausola h.1) scende dal 20% al 15%;
- 3) la clausola h.2 può essere soddisfatta anche impiegando, in misura pari o superiore a $\frac{2}{3}$ della forza lavoro complessiva, dipendenti o collaboratori in possesso di laurea magistrale;
- 4) la clausola h.3 può essere soddisfatta anche con la titolarità di diritti relativi a un programma per elaboratore originario, registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Modifiche relative al capitale sociale delle srl

Viene prevista la possibilità di costituire la srl ordinaria con capitale sociale inferiore a 10.000 € e non inferiore a 1 €, purché vengano effettuati esclusivamente conferimenti in denaro (non in natura) ed il capitale sociale sia versato per intero al momento della costituzione. Inoltre almeno il 20% dell'utile annuo deve essere accantonato a riserva legale, finché il patrimonio netto della società non abbia raggiunto i 10.000 €: la riserva così costituita può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite o per essere imputata a capitale sociale.

Infine, per tutte le srl viene disposta l'abrogazione dell'obbligo di versare in banca i decimi del capitale sociale al momento della costituzione: d'ora in poi il versamento dovrà essere effettuato

nelle mani degli amministratori, anche se il Notariato ha espresso alcune perplessità in merito (va bene l'assegno circolare ma non l'assegno bancario, ci sono dubbi sulla corretta intestazione dell'assegno, ecc.).

* * *

Il c.d. Decreto sugli ecobonus (D.L. 4/6/2013 n.63 conv. Legge 3/8/2013 n.90) contiene le seguenti novità rilevanti in ambito fiscale:

Obbligatorietà dell'APE (attestato di prestazione energetica) (art. 6)

Diventa obbligatorio, in caso di vendita o di locazione di un immobile, pena la nullità dell'atto, allegare al relativo contratto l'APE (attestato di prestazione energetica) da parte del proprietario dell'immobile. In caso di edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione l'APE deve essere rilasciato al termine dei lavori a cura di chi li ha effettuati.

Proroga della detrazione del 55% per il risparmio energetico (art. 14)

La detrazione Irpef/Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, che sarebbe scaduta il 30/6/2013, è stata prorogata al 31/12/2013 e la misura della detrazione è stata innalzata dal 55% al 65% per le spese pagate dal 6/6/2013 al 31/12/2013.

Detrazione del 36%-50% sui lavori di ristrutturazione (art. 16)

Come si ricorderà, l'aumento della detrazione Irpef sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36% al 50% (con limite di spesa aumentato da 48.000 € a 96.000 € per ciascuna unità immobiliare) era stato previsto per i pagamenti effettuati dal 26/6/2012 al 30/6/2013; ora tale incremento della misura della detrazione viene prorogato fino al 31/12/2013.

Inoltre viene introdotta un'ulteriore detrazione, sempre nella misura del 50%, relativa all'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, ecc.) relativi ad immobili oggetto di lavori di ristrutturazione. L'importo massimo detraibile è pari a 10.000 € per ciascuna unità immobiliare; la detrazione potrà essere utilizzata nel periodo dal 6/6/2013 al 31/12/2013.

Infine è stata introdotta una detrazione del 65%, con tetto di spesa a 96.000 € per ciascuna unità immobiliare, che riguarda gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive situate nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20/3/2003).

La scadenza dell'agevolazione è fissata al 31/12/2013, poi sarà possibile usufruire della detrazione standard al 36%.

* * *

Ulteriori provvedimenti:

Comunicazione beni dati in godimento ai soci

E' stata definitivamente fissata al 12/12/2013 la data di scadenza per l'invio dei dati relativi ai beni in uso ai soci, con riferimento all'anno 2012; a regime, invece, l'adempimento scadrà il 30/4 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sono esclusi dalla comunicazione i beni che i soci utilizzano in qualità di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi e che generano *fringe benefit* già tassati in base a norme specifiche; sono parimenti esclusi dalla comunicazione i beni per i quali il socio corrisponde un prezzo pari o superiore a quello di mercato.

Devono essere comunicati anche i finanziamenti effettuati a favore della società dai soci persone fisiche, se di importo complessivo superiore a 3.600 €, a prescindere dal fatto che la società abbia concesso o meno beni in godimento ai soci. Anche in questo caso si fa riferimento ai finanziamenti effettuati nel 2012, senza considerare quanto avvenuto negli esercizi precedenti. **Vi invitiamo, quindi, a predisporre al più presto i dati necessari alla compilazione del modello.**

Spesometro

E' stato fissato anche il termine per l'invio dello spesometro relativo al 2012: per i contribuenti mensili la scadenza è stata fissata al 12/11/2013, mentre per tutti gli altri contribuenti l'adempimento dovrà essere eseguito entro il 21/11/2013. A regime, invece, le scadenze saranno, rispettivamente, il 10/4 ed il 20/4 dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'indicazione dei dati potrà avvenire sia in modo analitico (cioè fattura per fattura) sia in modo aggregato (cioè cumulando i dati complessivi per ciascun cliente o fornitore).

Lo stesso modello approvato per lo spesometro dovrà essere utilizzato anche per le comunicazioni relative agli elenchi *black list*, a partire dall'invio con scadenza 30/11/2013.

Inoltre, il medesimo modello dovrà essere utilizzato anche per le comunicazioni relative agli acquisti effettuati da operatori economici con sede a San Marino senza addebito di IVA.

Novità IMU

Ricordiamo, infine, che con il D.L. 102/2013, peraltro ancora non convertito in legge e quindi passibile di modifiche, è stata definitivamente eliminata la rata di acconto IMU sull'abitazione principale: per la sorte del saldo invece, in scadenza a dicembre, bisognerà attendere ulteriori provvedimenti legislativi.

Ulteriore novità introdotta dal decreto riguarda gli immobili merce posseduti dalle imprese di costruzione: infatti, già a partire dalla rata di dicembre viene disposto l'esonero dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice (quindi dovranno essere iscritti in bilancio tra le rimanenze), finché permane questa destinazione e purché gli immobili non siano locati.

ATTESTAZIONE PER LE RITENUTE DI LAVORO DIPENDENTE RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO/SUBAPPALTO

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il
 Codice fiscale
 residente in
 Via n. cap
 in qualità di legale rappresentante della ditta/società
 con sede in via C.F./P. Iva.....
 relativamente al contratto di appalto/subappalto stipulato in data
 tra e

DICHIARA

• che ha correttamente operato e regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, come emerge dal successivo prospetto (*)

1. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese / anno	Importo versato	Estremi di versamento F24	Data versamento
...../...../...../...../.....

2. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese / anno	Importo versato	Estremi di versamento F24	Data versamento
...../...../...../...../.....

3. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese / anno	Importo versato	Estremi di versamento F24	Data versamento
...../...../...../...../.....

• che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa

Data, li Firma

(*) Indicare se il versamento è stato parziale per effetto di uno scomputo interno di ritenute precedente alla compilazione del modello F24